

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 27 agosto 2003, n. 26/V.

Legge regionale 29 luglio 1998 n° 23, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna". Modifiche alle Direttive emanate con il D.A.D.A. n° 29/V del 10.10.2002, (BURAS n° 31 del 25.10.2002) inerenti: 1) istituzione delle zone di allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento (ex art. 96, comma 3°, L.R. 23/98); 2) Istituzione delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile; approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n° 21/60 del 16.07.2003.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 07.01.1977, n° 1, art. 14, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali;

Vista la L.R. 28.04.1978, n° 32 recante norme "Sulla protezione della fauna selvatica e sull'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 29.07.1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n° 74 del 09.03.1998;

Vista la L. R. del 13.11.1998, n° 31;

Visto il proprio decreto n° 29/V del 10.10.2002 (pubblicato sul BURAS n° 31 del 25.10.2002) con il quale sono state emanate le sotto elencate Direttive approvate dalla Giunta Regionale e relative a:

- istituzione delle zone di allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento (ex art. 96, comma 3°, L.R. 23/98);
- attività di allevamento della fauna selvatica a scopo alimentare (ex art. 30, comma 3°, L.R. 23/98);

- detenzione della fauna selvatica a scopo amatoriale e ornamentale (ex art. 103, L.R. 23/98);

- istituzione delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.

Vista la delibera n° 21/60 adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 16 luglio 2003, con la quale sono state apportate delle modifiche alle seguenti direttive:

- istituzione delle di allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento (ex art. 96, comma 3°, L.R. 23/98);

- istituzione delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile.

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla emanazione e alla pubblicazione delle su citate Direttive così come modificate dalla Giunta Regionale;

Decreta

Art. 1

In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n° 21/60 adottata nella seduta del 16 luglio 2003, vengono emanate le seguenti Direttive:

- istituzione delle zone di allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento (ex art. 96, comma 3°, L.R. 23/98);

- istituzione delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile.

Art. 2

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi del decreto Legislativo 9 marzo 1998, n° 74.

Art. 3

Il presente decreto con le Direttive allegate è immediatamente operativo e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 27 agosto 2003

Pani



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente

DIRETTIVA REGIONALE
sulle
ZONE DI ALLEVAMENTO DELLA FAUNA SELVATICA
A SCOPO DI STUDIO E RIPOPOLAMENTO
(ai sensi dell'art. 96, comma 3, L.R. 23/98)

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

VISTO	Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA	La Legge Regionale del 7 gennaio 1977, n. 1;
VISTA	La Legge Regionale del 28 aprile 1978, n. 32;
VISTA	La Legge Regionale del 29 luglio 1998, n. 23 recanti "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna;
VISTO	Il D.A.D.A. n° 29/V del 10.10.2002;
VISTA	La Deliberazione della Giunta Regionale n° 21/60 del 16.07.2003.

E m a n a

la seguente direttiva regionale sulle zone di allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento.

Art. 1

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 96, comma 3, della Legge Regionale del 29 luglio 1998, n. 23, che detta "norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, avvalendosi dei propri uffici, sentito il parere del Comitato Regionale Faunistico, autorizza la costituzione di zone di allevamento di fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva.

Art. 2

1. Le zone di allevamento di fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento sono destinate alla produzione di specie autoctone mantenute in purezza quali:

- a) Pernice sarda (*Alectoris barbara*)
- b) Lepre sarda (*Lepus capensis*)
- c) Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- d) Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
- f) Cervo sardo (*Cervus elephus corsicanus*)
- g) Muflone (*Ovis musimon*)
- h) Daino (*Dama dama*).

2. Possono essere allevate inoltre le seguenti specie da destinare esclusivamente alle Aziende Agri-turistico-venatorie ed alle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile di tipo Pb e Tb:

- e) Quaglia
- f) Cinghiale.

3. Nelle zone di allevamento di fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3 *Costituzione*

1. L'autorizzazione ad istituire le zone di allevamento di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente su richiesta, in carta legale, corredata della seguente documentazione:

- a) cartografia in scala 1:2000, dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione;
- b) atti comprovanti il titolo di proprietà/conduzione dei fondi inclusi nella zona di allevamento;
- c) elenchi catastali e qualità colturale dei terreni sui quali s'intende attuare l'allevamento;
- d) dichiarazione, rilasciata dall'autorità sanitaria competente, di rispondenza dell'allevamento alle norme sanitarie vigenti;
- e) certificazione attestante la purezza delle specie-sotto specie allevate, rilasciata dall'Amministrazione Regionale o da strutture scientifiche all'uopo convenzionate con la stessa;
- f) relazione contenente l'indicazione delle specie da allevare, del relativo numero dei riproduttori e la loro provenienza, l'entità della produzione prevista a regime, tecniche di allevamento e sistemi di cattura;
- g) Progetto grafico delle strutture di allevamento (edifici, capannoni, voliere, recinti, gabbie, ecc.) e descrizione e dimensionamento funzionale delle stesse.

Art. 4 *Autorizzazione*

1. Nel provvedimento di autorizzazione saranno indicate le generalità dell'allevatore, le specie allevate, il tipo di allevamento, la superficie e gli elementi di identificazione dell'area interessata, i controlli sanitari e le forme di cattura.

2. La durata dell'autorizzazione, che non può essere inferiore a sette anni, è rinnovabile su specifica richiesta del titolare.

3. Tali zone possono essere istituite su una superficie non superiore a 10 ettari per la piccola selvaggina e non superiore a 200 ettari per gli ungulati e, fino all'approvazione del piano regionale faunistico, nei limiti dell'1% dell'intero territorio destinato alla istituzione di aziende agri-turistico-venatorie (come previsto dall'art. 96-4° comma della L.R. 23/1998).

Art. 5 *Cessazione*

1. Il titolare dell'autorizzazione decade da ogni suo diritto relativo alla stessa per le seguenti cause:

- a) RINUNZIA - il titolare può in ogni momento rinunciare all'autorizzazione mediante comunicazione scritta all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- b) DECADENZA - il titolare decade da ogni suo diritto relativo alla autorizzazione qualora non abbia provveduto a richiedere il rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza;
- c) REVOCA - la revoca della autorizzazione è disposta, previa diffida dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per ripetuta inosservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di cessazione dell'allevamento l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente può disporre la destinazione degli animali allevati.

Art. 6

Anagrafe degli allevamenti

1. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente istituisce, per ogni provincia, un'anagrafe generale degli allevamenti e in essa assegna ad ogni allevamento una sigla corrispondente alle finalità perseguite (R = ripopolamento, A = alimentare, O = ornamentale e amatoriale) e un numero progressivo di identificazione dell'allevamento (es. CA/R 0001 - SS/A 0004 - OR/O 0010 = allevamenti di fauna selvatica rispettivamente a scopo di ripopolamento, alimentare e ornamentale istituiti nelle province di Cagliari, Sassari e Oristano).

Art. 7

Registro

1. A cura dei titolari delle zone di allevamento deve essere tenuto un registro, regolarmente vidimato dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, nel quale devono essere annotati tutti i dati dell'allevamento relativi alla consistenza numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite e alle cessioni o trasferimenti, la certificazione della provenienza e dello stato sanitario dei capi acquistati e la certificazione dei capi venduti.

Il personale tecnico dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e quello addetto alla vigilanza potrà, in ogni momento effettuare il controllo delle operazioni e dell'attività svolta all'interno della zona di allevamento.

2. Nel registro sono altresì annotati, da parte del veterinario della zona di allevamento e/o del veterinario della A.S.L. locale competente, gli interventi sanitari e immunizzanti praticati.

3. Il titolare dell'autorizzazione può utilizzare un unico registro se quello rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio contiene tutti gli elementi richiesti nei commi precedenti.

Art. 8

Tabellazione

1. I confini perimetrali delle zone di allevamento devono essere segnalati da tabelle (del formato di 25x33 o di 20x30) recanti la scritta "ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA - DIVIETO DI CACCIA" e la indicazione del tipo di allevamento, con le modalità previste dall'art. 39 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23.

Art. 9

Controllo sanitario

1. Le zone di allevamento di fauna selvatica devono rispettare le norme sanitarie vigenti.

Art. 10

Destinazione degli animali

1. Le specie prodotte nelle zone di allevamento saranno destinate alle Aziende agri-turistico-venatorie e alle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile di tipo Pb e Tb, compatibilmente con le specie previste nelle specifiche autorizzazioni e secondo le procedure contenute nelle direttive che regolano tali istituti.

2. Le province, nell'ambito delle attività di ripopolamento previste nei "piani di immissione di fauna selvatica" di cui all'art. 12 della L.R. 23/1998, possono utilizzare specie di animali, allevate in purezza di cui all'art. 2, comma 1, provenienti dalle zone di allevamento di fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento all'uopo autorizzate.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve rilasciare all'acquirente una dichiarazione di provenienza in cui siano riportate le specie, il numero dei capi ceduti, il nominativo dell'allevatore, il numero di matricola della zona di allevamento e il nominativo dell'acquirente, nonché la relativa certificazione

sanitaria e genetica riguardante la purezza delle specie-sotto specie allevate.

Art. 11

Danni

1. I danni causati, a persone, cose e colture agricole, dalla fauna selvatica prodotta o detenuta ai sensi della presente direttiva sono a carico del titolare dell'autorizzazione senza diritto a rimborso o indennizzo.

Art. 12

Modalità

1. Le modalità di allevamento vengono stabilite dall'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente in relazione alla specie di fauna selvatica da ripopolare, sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica che si potrà avvalere dei pareri scientifici dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dei Dipartimenti Universitari specializzati.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) costruire le recinzioni in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso dall'esterno, mediante interrimento della rete alla base e curvatura della rete all'apice verso l'interno;
- b) tenere separate le specie durante il ciclo produttivo in presenza di più specie allevate;
- c) rispettare le disposizioni previste dal regolamento di polizia veterinaria.

In particolare occorre:

- 1) l'effettuazione di disinfezioni e disinfestazioni sistematiche al termine dei cicli produttivi;
 - 2) l'effettuazione di controlli sanitari a cura del servizio veterinario della ASL competente per territorio, o in alternativa da un veterinario libero professionista, eseguito almeno quattro volte l'anno, di cui due prima dell'inizio della stagione riproduttiva e due nel corso della stessa;
 - 3) la certificazione veterinaria scortante gli animali venduti;
 - 4) la predisposizione di apposite strutture per l'isolamento degli animali ammalati o sospetti, pari ad un decimo delle strutture di stabulazione complessive;
- d) I riproduttori devono essere mantenuti in purezza. A tal fine il titolare dell'autorizzazione assicurerà, a sue spese, l'accertamento periodico del patrimonio genetico presente in allevamento secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.
- e) marcare i soggetti al momento della vendita con appositi contrassegni riportanti una sigla contenente le seguenti specifiche: numero progressivo di identificazione dell'allevatore, sigla della provincia nel cui territorio è ubicato l'impianto di allevamento. Tale contrassegno dovrà coincidere, possibilmente, col numero di matricola assegnato a ciascuna zona di allevamento dalla A.S.L. competente per territorio.
- f) limitare la densità secondo i seguenti rapporti minimi:
- 1) pernice sarda: dai 30 ai 60 giorni: 0,25 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;
 - 2) lepore sarda 20 mq/capo (se a terra);
 - 3) ungulati: 3.000 mq/capo di superficie recintata (300 mq/capo per il cinghiale);
- g) tenere il registro della zona allevamento di cui all'art. 7 su cui sono annotati distintamente per ciascun anno solare:
- 1) il numero dei riproduttori distinti per sesso, provenienza, data di ingresso nella zona allevamento;
 - 2) il numero dei soggetti nati e di quelli morti;
 - 3) il numero dei soggetti ceduti con la data della cessione;
 - 4) la data e l'esito dei controlli sanitari e amministrativi a cura delle rispettive amministrazioni;
- h) trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente copia del registro della zona allevamento relativo all'anno precedente;

- i) apporre all'ingresso della zona allevamento la dicitura: "Zona allevamento di fauna selvatica autorizzato a scopo di ripopolamento".

Per la prima dotazione i soggetti riproduttori devono essere acquistati dagli allevamenti pubblici e privati all'uopo autorizzati alla vendita.

Art. 13

Aziende Agro-Turistico-Venatorie

1. L'azienda agri-turistico-venatoria può provvedere direttamente all'allevamento della fauna selvatica da immettere all'interno della stessa azienda secondo le modalità della presente direttiva, senza specifica autorizzazione, previa comunicazione all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente corredata della seguente documentazione:

- a) cartografia in scala 1:2000, dell'area interessata;
- b) dichiarazione, rilasciata dall'autorità sanitaria competente, di rispondenza dell'allevamento alle norme sanitarie vigenti;
- c) certificazione attestante la purezza delle specie-sotto-specie allevate, rilasciata dall'Amministrazione Regionale o da strutture scientifiche all'uopo convenzionate con la stessa;
- d) relazione contenente l'indicazione delle specie da allevare, del relativo numero dei riproduttori e la loro provenienza, l'entità della produzione prevista a regime, tecniche di allevamento e sistemi di cattura;
- e) progetto grafico delle strutture di allevamento (edifici, capannoni, voliere, recinti, gabbie, ecc.) e descrizione e dimensionamento funzionale delle stesse.

2. In virtù della prescritta comunicazione l'azienda A.T.V. può cedere le specie allevate esclusivamente ai fini dell'abbattimento, all'interno della stessa, ai cacciatori ammessi, in quanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 della L.R. 23/1998, in assenza dell'autorizzazione per l'istituzione di zone di allevamento di cui alla presente direttiva, è vietata la cessione di fauna allevata, viva, a terzi.

3. Ove necessario, l'azienda A.T.V. può reperire fauna selvatica da zone di allevamento di fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento esterne all'azienda ed autorizzate ai sensi della presente direttiva.

4. Le specie di cui è consentito l'allevamento e l'immissione sono le seguenti: pernice sarda, quaglia, coniglio, lepore sarda, cinghiale (solo in recinto) e germano reale.

Art. 14

Tasse

1. L'istituzione e l'esercizio delle zone di allevamento di fauna selvatica, nonché il rinnovo delle stesse, con esclusione degli allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale, sono sottoposti a tassa di concessione regionale.

2. La tassa di istituzione e di rinnovo è pari a € 309,87 e deve essere corrisposta con versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione. (artt. 79 lett. f) e 87, lett. e) L.R. 23/1998).

3. Il mancato versamento produrrà le sanzioni previste dall'articolo 85 della L.R. 23/1998.

Art. 15

Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nella presente direttiva, oltre che le eventuali sanzioni specifiche previste dall'art. 30 della L.R. 23/98, può comportare la diffida, da parte dell'Assessorato

della Difesa dell'Ambiente, affinché il titolare della zona di allevamento regolarizzi, entro il termine perentorio che verrà indicato, le prescrizioni che si assumono violate.

Laddove tale termine non venga osservato, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente disporrà la revoca dell'autorizzazione, che potrà essere nuovamente rilasciata, previa regolare richiesta, non prima del compimento del terzo anno dell'avvenuta revoca.

In ogni caso, a seguito dell'accertamento delle violazioni alle norme contenute nella presente direttiva, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente potrà sempre disporre l'ingiunzione della sospensione dell'attività di allevamento, la violazione della quale comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 16

Norma transitoria

1. Coloro i quali al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, detengano o allevino specie appartenenti a fauna selvatica, devono comunicare, all'Assessorato della difesa dell'ambiente, entro 90 giorni dell'entrata in vigore della stessa, lo stato di fatto dell'allevamento nonché il piano di gestione.

Laddove le strutture esistenti non posseggano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva l'Assessorato della Difesa dell'ambiente emetterà specifico provvedimento di diffida finalizzato a consentire l'adeguamento alla presente direttiva entro e non oltre il termine di 90 giorni.

Il provvedimento di diffida dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.

La presente direttiva regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
